



CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

Servizio Procurement Contratti e Patrimonio
- Ufficio Servizi Assicurativi -

LOTTO 4

Capitolato Tecnico per la stipula di una polizza di assicurazione

**Responsabilità Civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e natanti
e garanzie accessorie – Libro Matricola**

CIG 5206415592

DEFINIZIONI

Nel seguente testo si intende per:

LEGGE	Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005) e successive modifiche e/o integrazioni;
REGOLAMENTO	i Regolamenti Isvap diramati in base alla Legge;
IMPRESA o SOCIETA'	l'impresa assicuratrice che presta la garanzia nonché le eventuali coassicuratrici;
CONTRAENTE	CROCE ROSSA ITALIANA- Via Toscana, 12 00187 Roma
ATTIVITA'	quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque comunque svolte;
ASSICURATO	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è garantita con la polizza assicurativa;
PROPRIETARIO	l'intestatario al Registro Automobilistico Nazionale CRI o colui che può dimostrare legittimamente la titolarità del diritto di proprietà del veicolo o del natante;
CONDUCENTE	la persona fisica posta alla guida del veicolo o del natante;
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione;
FORMULA TARIFFARIA	quanto stabilito dall' art. 21 delle Condizioni di Assicurazione;
MEZZO	veicolo o natante a motore identificato in polizza.
MODULO CAI	Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (Denuncia di sinistro Modulo Blu).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'impresa assicura, ai sensi della Legge e dei regolamenti, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni cagionati involontariamente a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore nonché dalla navigazione e giacenza in acqua dei natanti.

L'assicurazione copre altresì la responsabilità civile per i danni cagionati dalla circolazione dei veicoli in aree private e dalla navigazione e giacenza dei natanti in acque private.

La garanzia assicurativa è operante indipendentemente dall'emissione della polizza e dalla consegna dei certificati/contrassegni assicurativi.

L'impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

L'assicurazione è valida anche se il veicolo ed il natante assicurato traini un altro veicolo o natante o ne è trainato.

Art. 2 - Esclusione e rivalsa

Premesso che la Croce Rossa Italiana utilizza i veicoli e natanti assicurati dalla presente polizza per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Impresa rinuncia a tutti i diritti di rivalsa spettante per legge in caso di sinistro nei confronti del Contraente, Conducente ed Assicurato, fatto salvo il caso di dolo del Contraente.

Art. 3 - Estensione territoriale (veicoli a motore)

L'assicurazione vale per il mondo intero.

L'assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme restando le maggiori garanzie previste dalla polizza.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Internazionale di assicurazione (carta verde).

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, comma 2, del Codice Civile, l'impresa risponde anche per i danni che si verificano fino alle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del premio o delle rate successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è stata rilasciata la Carta verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima

della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a fare immediata restituzione all'Impresa.

L'assicurazione vale altresì per gli Stati non facenti parte del sistema della Carta Internazionale di assicurazione (carta verde). Per quanto riguarda gli Stati nei quali non sia operante la Carta Verde, ferma restando la piena operatività della garanzia assicurativa, l'Impresa gestirà i sinistri, in accordo con il Contraente, secondo le modalità di volta in volta applicabili.

Resta fermo quanto disposto dal precedente art. 2.

Art. 4 - Limiti di navigazione (natanti)

L'assicurazione vale per il Mar Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

Art. 5 - Pagamento del premio

Il pagamento del premio annuale è frazionato in rate semestrali e viene effettuato come segue:

- all'inizio di ciascuna annualità, il Contraente corrisponde il premio anticipato conteggiato in base allo stato di rischio iniziale;
- la regolazione del premio definitivo viene effettuata come stabilito dell'art. 17 "Assicurazione in base a Libro Matricola";
- le rate successive alla prima devono essere pagate entro 30 giorni dalle rispettive scadenze;

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine alla Ragioneria della Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo raccomandata o telefax.

Art. 6 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo non comporta la cessazione del contratto di assicurazione.

Art. 7 - Cessazione del rischio per vendita, distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo, messa in fuori uso, il Contraente è tenuto a dare comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione ed accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni assicurativi all'Impresa stessa .

La regolazione del premio viene effettuata come stabilito dall'art. 17 "Assicurazione in base a Libro Matricola",

Art. 8 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale di contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente, su supporto magnetico, anche in base alle indicazioni contemplate nell'art. 18, una attestazione che contenga:

- denominazione dell'impresa;
- il nome, - denominazione o ragione sociale o

- ditto - del contraente;
- il numero del contratto;
- la forma di tariffa in base al quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- Unità Regionale e Unità Provinciale assegnataria del veicolo;
- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con la ripartizione del rischio fra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- furto del veicolo prima della conclusione del periodo di osservazione

Art. 9 - Modalità per la denuncia dei sinistri

a) La denuncia di sinistro viene inoltrata direttamente all'Assicurazione dall'Unità Periferica CRI assegnataria del mezzo e dovrà contenere l'indicazione dei dati relativi alla polizza, la data, il luogo, le modalità e conseguenze del fatto; alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Tale rilevazione di incidente dovrà essere effettuata attraverso la compilazione del modulo C.A.I.

La conoscenza dell'ubicazione del mezzo consentirà, altresì, all'Impresa di interagire direttamente con l'Unità Periferica CRI interessata alla quale, pertanto, potrà essere richiesto, ove ne ricorrano le circostanze, ogni altro elemento di cognizione e/o valutazione afferente al sinistro.

L'Impresa si impegna a fornire, entro il 31 luglio di ogni anno contrattuale, un rendiconto generale congiuntamente alla ripartizione regionale attestante:

- n. sinistri denunciati
- n. sinistri liquidati e relativo costo
- n. sinistri a riserva e relativa previsione di costo
- n. sinistri senza seguito.

Art. 10 - Gestione delle vertenze

L'impresa assume, a nome dell'Assicurato/Contraente la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, ove d'accordo con quest'ultimo, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde delle multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Impresa si impegna ad effettuare, a proprie spese, l'intervento volontario in tutti i giudizi nei quali non venga esperita l'azione diretta.

L'Impresa si impegna a pagare altresì eventuali provvisoriamente poste a carico dell'imputato. L'Impresa dovrà provvedere alla gestione dei sinistri direttamente con le unità assegnatarie dei veicoli, a cui pertanto, dovranno essere inoltrate le relative comunicazioni.

Art. 11 – Durata del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.10.2013 e cessa alle ore 24.00 del 31.12.2014 senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 12 mesi.

Art. 12 - Cessazione dell'assicurazione per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo trova applicazione il disposto dell'art. 122 comma 3 della Legge.

Art. 13 - Foro competente

Per l'esecuzione del presente contratto il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Art. 14 - Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 - Massimali di garanzia

La garanzia è prestata fino a concorrenza, per sinistro e per ciascun mezzo, del seguente massimale unico valido per tutte le categorie di mezzi assicurati:
€ 10.000.000,00 (Diecimilioni).

Art. 17 Assicurazione in base a Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nazionale, frazionato in Unità Regionali, che a loro volta sono suddivise in Unità Provinciali, nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente.

Per le inclusioni la garanzia ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento delle comunicazioni inviate alla società a mezzo raccomandata o telefax.

Per le esclusioni la garanzia cessa dalle ore 24 della data dei provvedimenti amministrativi di fuori uso adottati dalle Unità CRI competenti e comunicati a mezzo raccomandata o via telefax alla Società, accompagnati dalla restituzione dei contrassegni e certificati assicurativi alla Società da parte del contraente

Potranno essere effettuate temporanee esclusioni ed inclusioni dei veicoli dal libro matricola.

Il Contraente avrà diritto al rimborso del premio relativo al periodo di esclusione dalla garanzia del veicolo solo nel caso in cui la sospensione della copertura sia pari almeno a 3 mesi; pertanto, per periodi di durata inferiore (pur potendosi operare l'esclusione temporanea della copertura) non sarà conteggiato, in fase di regolazione premio, alcun rimborso.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell' annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza del premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione l'Impresa restituirà la parte del premio netto riscosso in più.

La differenza del premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dalla comunicazione, da parte dell'Impresa, effettuata mediante emissione di apposita appendice di regolazione.

L'eventuale o mancata segnalazione nell' elenco iniziale o successivamente, dovuta per errore, omissione, come pure il caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, nonché indicazione errata sul contrassegno assicurativo dei dati relativi alle caratteristiche tecniche dei veicoli, non comporterà l'inoperatività della garanzia assicurativa e la Società riconoscerà piena validità dell' assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Qualora vengano incluse categorie di veicoli non appartenenti ai settori indicati nell' articolo 20, la copertura sarà ugualmente operante dalla data di decorrenza regolata come sopra. La copertura si intenderà operante per gli stessi massimali garantiti dalla presente polizza, salvo i limiti superiori stabiliti dalla Legge quali massimali minimi.

Si intende confermata l'applicazione della formula tariffaria indicata nell' art. 21.

Le disposizioni del presente articolo, si applicano in quanto compatibili, anche ai natanti.

Art. - 18 Trasferimento informatico di dati ed informazioni.

La Contraente dovrà essere messa in condizioni di scambiare dati in modo automatico da e per la Società.

A tal proposito dovrà essere predisposto un sistema di comunicazione per l'import e l'export dei dati su supporto magnetico e/o posta elettronica.

Il suddetto sistema dovrà consentire sia il trasferimento delle informazioni di base (targa, dislocazione territoriale dei veicoli o natanti, etc ..) da parte della Contraente verso la Società, che il trasferimento inverso, una volta che la Società avrà integrato opportunamente i dati ricevuti (associazione tra numero di targa e numero di polizza assegnata, etc ...).

Il file utilizzato per lo scambio delle informazioni dovrà essere di tipo "testo puro".

Il tracciato record è il seguente:

Da	A	Lun	Descrizione
1	20	20	Codice Univoco Compagnia Assicurativa - 1 ° (I/O), 2° (I/O)
21	50	30	Numero Polizza - 1 ° (I/I), 2° (I/O)
51	60	10	Targa Veicolo - 1 ° (I/O), 2° (I/O)
61	77	16	Data prima emissione polizza nella forma (GG/MM/ AAAA) - 1 ° (I/I), 2° (I/O)
78	281	203	Tipologia automezzo - 1 ° (I/O), 2° (I/O)
282	322	40	Caratteristiche tecniche (marca, cavalli, q.li, KW) - 1 ° (I/O), 2° (I/O)
323	330	7	Data dismissione polizza nella forma (GG/MM/AA) - 1 ° (I/I), 2°(I/O)
331	350	19	Codice Unità Periferica - 1 ° (I/O), 2° (I/O)
351	355	4	Codice Regione Unità Periferica - 1 ° (I/O), 2° (I/O)
356	358	2	Codice Provincia Unità Periferica - 1 ° (I/O), 2° (I/O)

Alla fine di ogni record dovranno essere posti i caratteri di "CR" (Carriage Return) e "LF" (Line feed).

Preventivamente ad ogni emissione dei certificati/contrassegni assicurativi, nonché delle Carte Verdi, la Contraente provvederà ad inviare il suddetto file contenente le necessarie informazioni aggiornate.

Conseguentemente la Società provvederà ad integrare il file con il numero di polizza assegnato alle eventuali nuove immatricolazioni, e ad effettuare correttamente la suddivisione di tutti certificati/contrassegni assicurativi, nonché delle carte verdi, che dovrà avvenire a livello di "Comitato Provinciale".

Art. 19 - Stampa e consegna dei certificati/contrassegni assicurativi e delle Carte Verdi

In base a quanto disposto dal precedente art. 18, l'Impresa, alla scadenza del periodo assicurativo, consegnerà i certificati/contrassegni assicurativi nonché le Carte Verdi, già suddivisi per Comitato Provinciale e raggruppati per Regione.

Art. 20 - Veicoli e natanti da assicurare

Tutti i veicoli e/o natanti targati CRI e/o immatricolati e/o di proprietà della Croce Rossa Italiana per i quali sia vigente l'obbligo di assicurazione ai sensi della Legge.

CATEGORIE DI MEZZI

Numero veicoli al 11.04.2012

	Categoria	N.
1	Autobus Extraurbani.....	77
2	Autocarri (comprese ambulanze).....	4714
3	Autovetture.....	3998
4	Ciclomotori, Motoveicoli, Motocarri.....	423
5	Macchine agricole e Macchine Operatrici.....	28
6	Natanti privati.....	124
7	Rimorchi Autocarri e Rimorchi Autovetture....	673
8	Targhe Prova.....	77
	TOTALE.....	10114

Art. 21 - Formula Tariffaria

L'assicurazione RC Auto (comprensiva delle condizioni aggiuntive) è prevista con formula tariffaria fissa, con franchigia di € 100,00 per sinistro e divisa in otto categorie di mezzi. Per ciascuna categoria dovrà essere indicato il premio annuo lordo per ciascun mezzo, come indicato nel "Prospetto di Offerta" allegato. I premi rimangono fissi per l'intera durata contrattuale.

Art. 22 - Gestione Contratto

La Compagnia aggiudicataria si farà carico della gestione del contratto (anche attraverso agenti e/o procuratori autorizzati) non riconoscendo il Contraente qualunque altra intermediazione anche successiva alla stipula del contratto.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (sempre operanti)

a) CARICO E SCARICO

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico sul veicolo e viceversa, comunque effettuate nessuna esclusa, con la sola esclusione dei danni alle cose trasportate od in consegna.

b) RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'impresa risponde dei danni cagionati a terzi per fatto non inerente la circolazione stradale a causa di incendio, esplosione o scoppio anche di carburante del veicolo o natante anche se non seguito da incendio, con limite massimo di € 5.000.000,00 (Cinquemilioni) per sinistro .

c) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI

L'Impresa garantisce l'Assicurato/Contraente e il conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo (compresa la sosta), anche su area privata, o dalla navigazione del natante assicurato per danni a terzi non trasportati sul veicolo o sul natante stesso provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge.

La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per i danni provocati a terzi non trasportati sul veicolo o sul natante identificato in occasione di circolazione o di navigazione del mezzo stesso.

I massimali per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RC.

d) RESPONSABILITA' PER DIFETTI DI MANUTENZIONE

L'impresa risponde dei danni subiti dal Conducente del veicolo o natante assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il Contraente/proprietario sia responsabile.

I massimali per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RC.

e) DANNI DA SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

La società rimborsa, fino alla concorrenza di € 5.000,00 (Cinquemila) per sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.

f) DANNI A COSE ED ANIMALI

La Società assicura la responsabilità per i danni cagionati dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante a cose o animali di terzi.

I massimali per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RC.

g) GARANZIA BAGAGLI

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale del veicolo descritto in polizza.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale che - per loro naturale destinazione - i viaggiatori recano con sé, esclusi denaro, preziosi e titoli.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 (Duemila) per evento e per anno assicurativo.

Tale capitale non può essere ricostituito nel corso dell'anno assicurativo, neanche con integrazione del premio.

h) GARANZIA CRISTALLI

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a rimborsare all'Assicurato le spese documentate sostenute per la riparazione o sostituzione dei cristalli (anteriori, posteriori e laterali) installati sul veicolo descritto in polizza a seguito di rottura determinata da cause accidentali.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 (millecinquecento) per evento e per anno assicurativo.

Tale capitale non può essere ricostituito nel corso dell'anno assicurativo, neanche con integrazione del premio.

La garanzia non comprende:

- rigature, segnature e simili;
- i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli;
- i danni derivanti ai cristalli a seguito di operazioni di applicazione o rimozione.

i) SPESE DI PARCHEGGIO, CUSTODIA E TRAINO (condizione non valida per i natanti)

L'Impresa rimborsa, fino ad un massimale di € 300,00 per sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute dalla Contraente in conseguenza di un evento indennizzabile a termine di contratto per:

- il parcheggio e/o custodia, disposto dall' Autorità, del veicolo;
- il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato fino alla più vicina officina di riparazione

I) DANNI DA INQUINAMENTO

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza e necessarie al suo funzionamento, qualora lo stesso non si trovi in circolazione o in navigazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C.

Art. 2 - Delimitazione dell'assicurazione

La garanzia non opera:

- qualora il mezzo descritto in polizza non sia coperto da valida garanzia per R.C.;
- per i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 129 della Legge nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o di servizio.

m) RIMBORSO SPESE DI RIMPATRIO

Se il veicolo assicurato non è in grado di rientrare in Italia con i propri mezzi a seguito di ogni sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza verificatisi in uno dei paesi esteri per i quali le garanzie sono estese, l'impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000 (mille) per ogni sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute e documentate per il rimpatrio con qualsiasi mezzo del veicolo.

n) EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATMOSFERICI

La garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o natante assicurato in conseguenza di:

- tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, o vandalismo ad eccezione di quelli dovuti a furto/rapina o tentativo di furto/rapina o ad incendio;
- trombe d'aria, tempeste, uragani, cicloni, tifoni, esplosioni naturali, grandine, caduta di neve, inondazioni, mareggiate, terremoti, frane e smottamenti;
- cadute di oggetti, cadute di aerei o missili o parti di essi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500 per sinistro e per anno assicurativo.

o) DISSEQUESTRO DEL MEZZO

L'Impresa assiste a proprie spese l'Assicurato/Contraente, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, al fine della restituzione del veicolo o natante garantito sottoposto a fermo o sequestro da parte dell' Autorità in conseguenza di qualsiasi sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza.

p) RIMORCHI RISCHIO STATICO

La garanzia vale per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione. Vale, altresì, per i danni a terzi derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli effettuati da persone non dipendenti della Contraente purchè autorizzati dall'assicurato e/o suoi dipendenti.

q) COLPA GRAVE

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

GARANZIA INFORTUNI PER CONDUCENTI DIPENDENTI DEI MEZZI DI

PROPRIETA' C.R.I.

- **SEZIONE A - PREMESSA**
- **SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE**
- **SEZIONE C - NORME SUI SINISTRI**

SEZIONE A - PREMESSA

Il presente documento ha per oggetto la copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni occorsi ai Dipendenti addetti alla conduzione dei veicoli e natanti di proprietà della Croce Rossa Italiana per gli adempimenti di servizio.

CAPITALI ASSICURATI (per ciascuna persona)

Morte	€ 200.000,00
Invalità Permanente	€ 200.000,00

A 2 - ESONERO PREVENTIVA DENUNCIA GENERALITA'

La Croce Rossa Italiana è esonerata dell'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone che usano tali automezzi.

Per l'identificazione di tali elementi, si farà riferimento alle risultanze di registri od altri documenti equipollenti sui quali l'Ente si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo di trasferta;
- generalità del conducente autorizzato alla guida;

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dalla Croce Rossa Italiana costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, delle persone incaricate dall'Impresa di effettuare accertamenti e controlli.

SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Definizioni

Nel presente documento deve intendersi:

per Infortunio L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed estranea, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili

per Beneficiario Gli eredi legittimi o testamentari dell' Assicurato

B 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati nella Sezione A - Premessa e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare gli infortuni subiti dai dipendenti addetti alla conduzione dei mezzi della Croce Rossa Italiana secondo quanto di seguito previsto ed aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente.

La garanzia deve intendersi valida per:

a) I Dipendenti che guidino i veicoli e natanti di proprietà della CRI

L'Impresa è obbligata soltanto se il Dipendente conducente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso del veicolo.

La garanzia comprende inoltre:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- l'annegamento;
- assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni occorsi in occasione delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia a causa di incidente o di guasto verificatisi durante la circolazione per servizio e per gli infortuni occorsi durante la salita o la discesa dagli automezzi.

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

B 2 - Esclusioni

La presente garanzia non è rivolta alla copertura dei seguenti rischi:

- ▶ rischi compresi nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile di terzi cui siano imputabili lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto;

La garanzia inoltre non opera:

- Per il caso inabilità temporanea;
- Per gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose;

- Per le persone affette da apoplezia, epilessia, paralisi, infermità mentali, “delirium tremens”, alcolismo o da qualsiasi infermità o menomazione grave e permanente;
- Per gli infortuni originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, terremoti, uragani, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo - comunque insorto - di energia nucleare o di radioattività, ancorché detti infortuni siano occorsi in occasione della circolazione.

B 3 - Evento con pluralità di Infortuni

Nel caso di evento che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l’esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 6.000.000 (Seimilioni).

B 4 - Determinazione del premio

Il premio è espresso in: €..... per ogni veicolo per le garanzie di cui all’art. B 1- Oggetto dell’assicurazione lettera a) il numero veicoli, di 9441 all’ 11/04/2012, verrà comunicato in sede di stipula della relativa polizza detraendo i rimorchi dal numero complessivo dei mezzi segnalati alla Società e sottoposti alla copertura assicurativa RCA.

B 5 - Estensione dell’assicurazione ai conducenti dei veicoli in noleggio e/o leasing

L’assicurazione del personale autista, di cui al punto “B 1” del presente documento, viene estesa ai dipendenti della Croce Rossa Italiana addetti alla guida degli autoveicoli acquisiti dalla Croce Rossa Italiana stessa con il sistema del “noleggio senza autista” (Art. 2, comma 119, della legge n. 662/1996) o in leasing, alle stesse condizioni e tariffe previste per i conducenti dei veicoli di proprietà.

B 6 - Morte

Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, anche se successivamente alla scadenza dell’ Assicurazione, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l’Assicurato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità ed in caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del Codice Civile.

B 7 - Invalidità permanente

L'indennizzo per invalidità permanente è dovuto se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, anche se successivamente alla scadenza dell' Assicurazione.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i criteri e le percentuali seguenti:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

ARTO SUPERIORE	70%
UNA MANO O UN AVAMBRACCIO	60%
UN POLLICE	18%
UN INDICE	14%
UN MEDIO	8%
UN ANULARE	8%
UN MIGNOLO	12%
UNA FALANGE DEL POLLICE	9%
UNA FALANGE DI ALTRO DITO DELLA MANO	1/3 del dito
UN PIEDE	40%
AMBEDUE I PIEDI	100%
UN ALLUCE	5%
UN ALTRO DITO DEL PIEDE	3%
UNA FALANGE DELL' ALLUCE	2,5%
UNA FALANGE DI ALTRO DITO DEL PIEDE	1%
UN ARTO INFERIORE AL DI SOPRA DEL GINOCCHIO	60%
UN ARTO INFERIORE ALL'ALTEZZA O AL DI SOTTO DEL GINOCCHIO	50%
UN OCCHIO	25%
AMBEDUE GLI OCCHI	100%
UN RENE	20%
LA MILZA	10%
SORDITA' COMPLETA AD UN ORECCHIO	10%
SORDITA' COMPLETA AD AMBEDUE GLI ORECCHI	40%
PERDITA TOTALE DELLA VOCE	30%
STENOSI NASALE BILATERALE	15%

Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento

DI VERTEBRE CERVICALI	10%
VERTEBRE DORSALI	7%
DODICESIMA DORSALE	12%

Esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente..... 5%

Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l'Assicurato già mancante dell'altro occhio, la Società Assicurativa liquida un indennizzo pari al 75% della somma assicurata per invalidità permanente totale.

Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l'Assicurato già affetto da sordità completa all'altro orecchio, la Società Assicurativa liquida un indennizzo pari al 30% della somma assicurata per invalidità permanente totale.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nel caso di ernia non operabile che, in quanto determinata da infortunio (ernia traumatica), risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita nel 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.

Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.

Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. C 4 - controversie e collegio arbitrale.

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della diminuita lavorativa capacità generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.

Per gli Assicurati mancini, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

B 8 - Cumulo di indennità

L'indennità per inabilità permanente non è cumulabile con quella per morte. Tuttavia se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società Assicurativa corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

B 9 - Limiti territoriali e di risarcimento

L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia in euro.

B 10 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

La Croce Rossa Italiana è esonerata dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affetti gli Assicurati.

B 11 - Assicurazione suppletiva a quella di legge contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia viene prestata in aggiunta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e non esime la Contraente dagli adempimenti previsti, a tale riguardo, dalle disposizioni di legge.

SEZIONE C - NORME SUI SINISTRI

C 1 - Modalità per la denuncia dell'infortunio

La denuncia dell'infortunio, contenente la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e di eventuali testimoni, corredata di certificato medico, deve essere fatta pervenire alla Società Assicuratrice, tramite raccomandata, nel termine di 15 giorni dall'infortunio o dal momento in cui la Croce Rossa Italiana ne sia venuta a conoscenza. Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediatamente avviso telegrafico alla Società.

C 2 - Gestione dei sinistri

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire la visita di medici della Società Assicuratrice ed qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

C 3 - Liquidazione del danno

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'Assicurato o dei Beneficiari. In caso di premorienza o commorienza dei Beneficiari, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi dei Beneficiari. Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all'Assicurato, la somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo.

C 4 - Controversie e collegio arbitrale

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita, con scrittura privata, ad un Collegio Arbitrale che risiede presso la città in cui ha sede legale l'Assicuratore cui è assegnato il contratto di assicurazione. Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, dall'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale. Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.

Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

C 5 - Rinuncia rivalsa

La Società Assicuratrice che abbia pagato l'indennità, qualora non sia previsto diversamente da specifiche norme di legge e/o da CCNL, rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto ad essa spettante di surrogarsi, ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei diritti dell'Assicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.

C 6 Reportistica sinistri

Dati sui sinistri che l'Assicuratore s'impegna a fornire ai sensi di tutte le condizioni del capitolato tecnico e del presente allegato:

Dati dell'Amministrazione _____

Data di accadimento dell'evento _____ Data di denuncia _____

Numero di sinistro attribuito dalla Compagnia di Assicurazione _____

Nominativo dell'infortunato _____

Garanzia interessata: Morte Invalidità permanente

Possibilità dell'azione di rivalsa nei confronti di Terzi: Si No

Stato del sinistro:

sinistro agli atti senza seguito

sinistro liquidato in data _____ liquidazione pari ad € _____

* **sinistro aperto, in corso di verifica e relativo importo a riserva pari a** € _____

* **Revisione del sinistro anno** _____ **pari ad** € _____

sinistro recuperato con azione di rivalsa pari ad € _____

Il Dirigente
(Dott. Claudio IOCCHI)



PROSPETTO DI OFFERTA

(Costituente parte integrante del presente capitolato e da compilarsi esclusivamente in sede di offerta Economica)

1 RCA (comprese garanzie accessorie)

	Categoria	Premio annuo lordo (per singolo mezzo)	Numero mezzi	Premio annuo lordo (per tutti i mezzi di categoria)
1	Autobus Extraurbani	€	77	€
2	Autocarri (comprese ambulanze)	€	4714	€
3	Autovetture	€	3998	€
4	Ciclomotori, Motoveicoli, Motocarri	€	423	€
5	Macchine agricole e Macchine Operatrici	€	28	€
6	Natanti privati	€	124	€
7	Rimorchi Autocarri e Rimorchi Autovetture	€	673	€
8	Targhe Prova	€	77	€
		Totale RCA	10114	€.....

2 INFORTUNI DIPENDENTI/CONDUCENTI

Numero Veicoli: 9441 (con esclusione della categoria 7)

PREMIO ANNUO LORDO PER VEICOLO €.....(Lettera).....

PREMIO ANNUO LORDO PER N. 9441 veicoli: €.....(Lettera).....

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO (RCA e Garanzie Accessorie + Infortuni):

€ _____ (Lettere): _____

PREMIO BIENNALE LORDO COMPLESSIVO:(RCA e Garanzie Accessorie + Infortuni):

€ _____ (Lettere): _____

LA SOCIETA' ASSICURATRICE

Roma _____

ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISV AP o D.M. ndel pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675, autorizza al trattamento dei dati personali la Società.

LA SOCIETA' ASSICURATRICE

Roma _____
